

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FISSORE)

Roma, 18 ottobre 2017

Sul disegno di legge:

(2924) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso è finalizzato alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'Accordo dell'Aja;

ricordato che l'Accordo dell'Aja del 1960, relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, permette, attraverso un deposito unico internazionale, effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, o presso l'Ufficio nazionale dello Stato che è parte dell'Accordo, di ottenere la protezione dei disegni e dei modelli in tutti i Paesi scelti dal depositante, tra quelli che lo hanno sottoscritto;

considerato che l'Atto di Ginevra del 1999 consente di estendere il sistema dell'Aja a nuovi membri, eliminando alcuni ostacoli giuridici per facilitare l'adesione degli Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli, e semplificandone l'impianto normativo. L'Atto di Ginevra permette anche di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali, come il sistema dell'Unione europea e il sistema dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) prevedendo la possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire;

rilevato che all'Atto di Ginevra, ratificato già da 32 Paesi, hanno aderito ulteriori 15 Stati rispetto ai primi firmatari dell'Accordo dell'Aja (oltre all'Unione europea e all'Organizzazione africana) e che pertanto la ratifica anche da parte dell'Italia permetterà ai richiedenti italiani di estendere la tutela del proprio disegno e modello industriale ad un perimetro più ampio di Paesi;

considerato che il disegno di legge prevede, all'articolo 3, le opportune modifiche all'articolo 155 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali, conseguenti alla ratifica dell'Atto di Ginevra, mentre all'articolo 4 stabilisce che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale;

valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Elena Fissore

Al Presidente
delle Commissioni riunite 3^a e 10^a
S E D E